



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1841 del 2021, proposto dalla società Global System Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastiano Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Maria Cantagalli, Cristina Perelli e Franco Pozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Miscimù S.r.l., Laser Point S.r.l., ciascuna in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, entrambe non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determina del direttore operativo Unioncamere Lombardia n. 54/2021 del 15

luglio 2021 (pubblicata il successivo 16 luglio 2021) con la quale viene approvato l'elenco delle imprese ammesse al contributo e finanziabili (all. 1) e l'elenco delle imprese non ammesse al contributo (all. 2) nella parte in cui la Global System spa viene inclusa nell'elenco delle imprese non ammesse al contributo;

- di ogni altro atto antecedente e/o successivo comunque presupposto e/o consequenziale ivi compresi: a) l'atto istruttorio, di data e numero di protocollo non conosciuti con cui Unioncamere Lombardia ha valutato negativamente la domanda di finanziamento presentata da Global System SPA in quanto “...*non è ammessa compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore...*”; b) la nota inviata via posta elettronica il 28 luglio 2021 con cui Unioncamere Lombardia comunica che “...*l'impresa GLOBALSYSTEM si avvale del fornitore G.CUBE SRL che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'azienda richiedente: lei è presidente del CdA in entrambe le società e i Sigg. Blanco e Mosca sono presenti sia in qualità di consiglieri che in qualità di soci, sia in GLOBALSYSTEM che in G.CUBE SRL (tramite la società GS GROUP) con quote molto rilevanti. Inoltre si configura un'indebita situazione compensativa (esplicitamente esclusa dal Bando al punto C.4), in considerazione del fatto che, se il contributo fosse stato assegnato, avrebbe comportato un indebito doppio godimento del beneficio pubblico a fronte di uno scambio reciproco di servizi...*”; c) la nota del 7 ottobre 2021 di Unioncamere Lombardia con la quale si conferma la decisione “...*di non ammettere al contributo la società Globalsystem in piena aderenza a quanto previsto nel bando di concessione del contributo...*”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio , Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Data per letta nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2021 la relazione della dott.ssa Katuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che:

- il ricorso introduttivo veniva notificato a due soli controinteressati, pur dovendosi individuare come tali tutti i soggetti ammessi a contributo, che sarebbero privati del beneficio per effetto dell'eventuale accoglimento del gravame proposto dalla Global System S.p.a.;
- deve pertanto essere integrato il contraddittorio, mediante notifica del ricorso nei confronti di tutti i controinteressati, ai sensi dell'art. 49 c.p.a.;
- ritiene il Collegio di poter accogliere l'istanza di notifica per pubblici proclami avanzata dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, prescrivendo che la stessa avvenga mediante la pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet di Unioncamere, da richiedere nel termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; nel termine perentorio di dieci giorni dall'intervenuta pubblicazione dovrà essere depositata la prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio; Unioncamere, nel caso di richiesta di parte ricorrente, dovrà procedere alla pubblicazione entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa, e non potrà rimuovere dal proprio sito il ricorso di cui si tratta sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio;

Considerato, quanto alla domanda cautelare, che:

- il ricorso appare, alla luce della valutazione sommaria che caratterizza la presente fase processuale, provvisto di *fumus boni iuris* (in quanto né la reciproca indicazione di due beneficiari quali rispettivi fornitori – *beneficiario A con fornitore B; beneficiario B con fornitore A* -, né la totale o parziale coincidenza dell'assetto proprietario tra beneficiario e fornitore sembrano essere previste dal

bando quali cause di inammissibilità della domanda);

- sussiste altresì l'ulteriore presupposto del *periculum in mora*, in quanto sono ammesse a rendicontazione le sole spese sostenute dai beneficiari entro il prossimo 31 dicembre 2021;
- deve pertanto essere accolta la domanda proposta dalla Global System S.p.a. ai sensi dell'art. 55 c.p.a.;

Ritenuto, per tutto quanto precede:

- di ordinare alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio, nei modi ed entro i termini sopra indicati;
- di ammettere con riserva la domanda di Global System S.p.a. alla concessione del beneficio, in accoglimento della domanda cautelare proposta dalla ricorrente;
- di fissare, per la trattazione della causa nel merito, l'udienza pubblica del 2 marzo 2022;
- di compensare tra le parti le spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta):

- ordina alla società ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio, nei modi ed entro i termini indicati nella parte motiva;
- accoglie la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla ricorrente e, per l'effetto, ammette con riserva la domanda della Global System S.p.a. alla concessione del contributo;
- fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 2 marzo 2022;
- compensa tra le parti le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Katiuscia Papi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Katiuscia Papi

IL PRESIDENTE

Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO